

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SENESI, SALVATO, FERRAGUTI, VISCONTI,
LIBERTINI, MARIOTTI e BONO PARRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1987

Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è finalizzato a coprire una lacuna esistente nella legislazione vigente, che non interpreta le esigenze dei viaggiatori nel nostro Paese.

Consapevoli che le indicazioni previste sono materia strettamente gestionale, si ritiene però necessario questo provvedimento nell'interesse prioritario dei cittadini-utenti, allo scopo di favorire sempre più un incremento all'utilizzo di mezzi destinati al trasporto pubblico.

Successivamente vengono indicate per la rete autostradale aree attrezzate per brevi soste, ove gli utenti possano riposare adeguatamente.

In particolare per quanto attiene alle infrastrutture previste nelle autostrade, il disegno

di legge mira a ridurre i fattori di rischio negli incidenti stradali, che funestano il nostro Paese e che le statistiche fanno derivare prevalentemente dalla stanchezza dell'autista.

Questo provvedimento stimolerà inoltre la progettazione o il recupero di infrastrutture, che dovranno sempre più tener conto di una qualità della vita da tutti auspicata.

L'elevazione di servizi all'utenza permetterà un salto di qualità della nostra immagine turistica all'estero, nonché un suo eventuale sviluppo.

Garantire «comfort» minimali nelle grandi infrastrutture di trasporto è innanzitutto elemento di civiltà, che non può più essere sottovalutato.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 1 obbliga enti e società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o la rete autostradale pubblica o in concessione a destinare quote di contributi provenienti dallo Stato e dalle Regioni per realizzare strutture e luoghi attrezzati per rendere più confortevoli i viaggi nel nostro territorio.

L'articolo 2 individua nei porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, eccetera, le sedi ove istituire vere e proprie «nursery», ove i viaggiatori che accompagnano bambini fino a 6 anni possano trovare locali attrezzati con la necessaria attrezzatura per brevi ristori.

L'articolo 3 indica, inoltre, che nei mezzi di trasporto collettivo, che ospitano un numero elevato di utenti, siano predisposti spazi adeguati affinché nelle lunghe percorrenze i viaggiatori fino a 6 anni possano riposare serenamente, superando così l'attuale condizione del

sonno in braccio ai genitori o dell'uso degli attuali sedili.

Siamo convinti che servizi idonei ai bambini fino a 6 anni, anche nei mezzi di trasporto, siano esigenze irrinunciabili e al tempo stesso contribuiscano al recupero di una cultura dell'utilizzo del mezzo di trasporto collettivo, che favorirà una riduzione dell'uso del mezzo individuale a tutto vantaggio di uno snellimento del traffico, nonché ad una efficace iniziativa a sostegno di una battaglia ambientalistica così diffusa e sentita nel nostro Paese.

L'articolo 4 individua nel piano quinquennale 1988-1992 lo strumento che consentirà, con gradualità, di dotare il nostro Paese di un buon livello di servizi pari a quello che già esiste negli altri Paesi aderenti al Mercato unico europeo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o la rete autostradale destinano una quota pari all'1 per cento dei contributi e delle sovvenzioni dello Stato e delle Regioni per la realizzazione delle strutture e dei luoghi di sosta attrezzati, necessari per garantire viaggi confortevoli agli utenti dei servizi pubblici di trasporto e delle strade e autostrade, anche allo scopo di contribuire efficacemente alla sicurezza stradale.

2. In caso di inadempienza, il Ministro competente dispone il recupero dei contributi dello Stato con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

1. Nei porti, negli aeroporti, nelle stazioni principali dell'Ente ferrovie dello Stato, delle ferrovie concesse e delle linee metropolitane sono istituiti «Centri di accoglienza» per donne e bambini fino a 6 anni, dotati di servizi igienici e di locali per il ristoro e la vendita di materiale igienico di prima necessità.

2. Nelle principali stazioni di servizio della rete autostradale o in aree attrezzate sono istituiti parcheggi per brevi soste o per un eventuale riposo degli utenti della rete autostradale, attrezzati, custoditi e dotati di idonei servizi igienici, ove manchino, e di servizi di informazione.

Art. 3.

1. Negli aeromobili, nei treni passeggeri e nei pullman a lunghe percorrenze sono predisposti spazi idonei al sonno dei bambini fino a 6 anni.

2. Dal 1° gennaio 1992 non sono più omologabili i mezzi di trasporto passeggeri per lunghi percorsi privi dei predetti spazi attrezzati.

Art. 4.

1. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, predispone il piano quinquennale 1988-1992 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ne controlla l'attuazione e presenta al Parlamento un rapporto annuale.